Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

# Proposta di legge n. 4761 sulla dispersione nel suolo delle gomme da masticare: la sanzione c'è già, basta applicarla

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

Sotto i riflettori dei mass media, in questi giorni è iniziato alla Camera dei deputati l'esame della proposta di legge n. 4761 recante "Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per la promozione e la raccolta differenziata delle gomme da masticare nonché di una campagna di informazione sull'inquinamento ambientale e sui danni economici derivanti dalla loro dispersione nel suolo".

Il fenomeno dilagante dell'abbandono di rifiuti di ridotte dimensioni[1] richiede senz'altro attenzione: l'accumularsi di ingenti quantitativi di piccoli rifiuti con lunghi tempi di decomposizione[2] determina inquinamento e lesione del decoro urbano, con conseguenti costi di rimozione e ripristino a carico della collettività. Pertanto, in un'ottica di prevenzione appare utile l'istituzione di sistemi di raccolta differenziata e la promozione di campagne di sensibilizzazione dei cosiddetti utilizzatori finali, forse non ancora pienamente consapevoli dell'effetto moltiplicatore di gesti singoli soltanto apparentemente poco dannosi.

Tuttavia, quando si passa all'esame delle disposizioni sanzionatorie della proposta di legge N. 4761, cominciano le note dolenti. L'art. 6 prevede, infatti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per chiunque disperde nel suolo gomme da masticare.

Contrariamente a quanto affermato nella relazione al progetto di legge, nel nostro ordinamento non mancano norme nazionali per limitare la dispersione nell'ambiente anche di questi rifiuti.

---

[1] Si pensi ai dati allarmanti sulla dispersione nell'ambiente dei mozziconi dei prodotti da fumo riportati da una ricerca dell'Enea del 2010 e ribaditi nel giugno 2012 durante la giornata di studio "Tabacco e ambiente" organizzata dall'Enea. Per contrastare questi danni ambientali è stata presentata il 19 marzo 2010 la proposta di legge n. 3344, il cui sistema sanzionatorio, pur corrispondente a quello del DDL 4761, risulta antecedente alle modifiche del regime punitivo dell'abbandono dei rifiuti intervenute con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

[2] La decomposizione delle gomme da masticare avviene in cinque anni, come risulta dal "Decalogo salva-spiagge - Spiagge accoglienti e mare pulito per tutti. E per chi verrà domani", promosso e distribuito nell'estate 2012 dalle principali associazioni in difesa dell'ambiente e degli animali.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Attualmente la condotta di chi disperde nel suolo (ma invero anche sul suolo e nelle acque superficiali e sotterranee) le gomme da masticare è ricompresa nell'abbandono dei rifiuti, che per i soggetti diversi da enti e imprese è già sanzionato da un minimo di trecento a un massimo di tremila euro.

Seguendo il tradizionale copione in materia di rifiuti, anche in questo caso l'attenzione alle leggi vigenti non precede le nuove stratificazioni normative; altrimenti risulterebbe chiaro che il sistema amministrativo sanzionatorio dell'abbandono rifiuti c'è già ed è pure particolarmente aspro. Infatti, l'art. 34 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha introdotto aumenti incisivi dei limiti minimi e massimi della misura edittale originariamente prevista dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'abbandono di rifiuti effettuato dai privati. Dunque, se il legislatore non corregge il tiro, nella proposta di legge n. 4761 all'esame del Parlamento le sanzioni sono addirittura ridotte rispetto a quelle già esistenti.

Peraltro, non va dimenticata la storia dei regimi sanzionatori vigenti: proprio il richiamato decreto legislativo n. 205 del 2010 ha abrogato la sanzione più lieve riservata dall'ultima parte del primo comma dell'art. 255 agli abbandoni di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, cancellando l'ipotesi sanzionatoria di minore entità storicamente introdotta sull'originario testo del decreto legislativo n. 22/1997 dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

Allora, si spera che il legislatore ponderi adeguatamente le scelte sanzionatorie, evitando che la chimera di nuovi illeciti nasconda il reale problema dell'applicazione delle leggi esistenti. Si sa, i vasi vuoti fanno molto rumore, mentre è ingrata e silente la fatica degli operatori impegnati nella tutela dell'ambiente.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 19 settembre 2012*

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice
"VADEMECUM PER LA CONTESTAZIONE AMBIENTALE E L'INGIUNZIONE AMBIENTALE
aggiornato ai D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 "
a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta
*Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*